



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 11 dicembre 2023)

L'anno 2023, il giorno lunedì 11 del mese di dicembre, ha avuto inizio alle ore 17.10 il Consiglio metropolitano convocato per le ore 17.00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022.

E' presente e presiede la seduta il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.
Assiste il Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo.

All'inizio della seduta, il Consiglio metropolitano risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 16 Consiglieri e assenti n. 8 Consiglieri, come di seguito indicato:

		P	A			P	A
Angelucci	Mariano	X		Grasselli	Micol		X
Biolghini	Tiziana	X		Irato	Nicoletta	X	
Cacciotti	Stefano		X	Lavalle	Federica	X	
Capobianco	Angelo		X	Marini	Nicola	X	
Chioccia	Manuela	X		Michetelli	Cristina	X	
Di Stefano	Marco	X		Parrucci	Daniele		X
Eufemia	Roberto	X		Pascucci	Alessio		X
Ferrara	Paolo		X	Pieretti	Alessia	X	
Ferrarini	Massimo	X		Pizzigallo	Angelo		X
Ferraro	Rocco	X		Proietti	Antonio	X	
Frascarelli	Giancarlo		X	Pucci	Damiano	X	
Giammusso	Antonio	X		Sanna	Pierluigi	X	

(In presenza: Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

(In audio-videoconferenza: Irato Nicoletta, Proietti Antonio).

DELIBERAZIONE N. 71

OGGETTO: Modifiche al regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere Cristina Michetelli delegato al “Bilancio e Patrimonio”.

Intervengono nella discussione i seguenti Consiglieri metropolitani: Ferrarini Massimo, Marini Nicola, Angelucci Mariano, Pucci Damiano.

Il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna e il Consigliere delegato al “Bilancio e Patrimonio” Cristina Michetelli replicano agli interventi dei Consiglieri metropolitani.

Gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Modifiche al regolamento sull’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 269 del 21.11.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: “Modifiche al regolamento sull’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)”;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 luglio 2023, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»”;

l’art. 172 del d.lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

la legge 7/04/2014 n. 56 all'art. 1, commi 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

Premesso:

che le principali entrate tributarie della Città Metropolitana di Roma Capitale sono costituite dall'Ipt (Imposta Provinciale di Trascrizione), dall'imposta RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dalla Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, che all'articolo 52, riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'articolo 56, attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo 30%;

Visti, inoltre:

la legge del 7 aprile 2014, n. 56;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 5 ottobre 2020;

l'articolo 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, così come modificato dal sopra citato D.Lgs. 126/2014, che introduce l'obbligo di predisposizione del Documento Unico di Programmazione – DUP e che prevede, con lo schema di Delibera del bilancio di previsione finanziario, la presentazione al Consiglio della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 38 del 28 luglio 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026.”;

Richiamati, altresì:

il combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (d.lgs. 506 del 30.12.1999) con cui è stata istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);

il combinato disposto degli art. 17 e 24 del d.lgs. 68/2011;

il Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n.ro 47 del 15 giugno 2016;

l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. epigrafato “Attribuzioni dei consigli”;

Rilevato che:

il contesto finanziario dell'Ente evidenzia da alcuni anni situazioni di rilevanti difficoltà, in quanto la Città metropolitana di Roma Capitale deve garantire il mantenimento dei servizi pubblici essenziali a fronte di risorse sempre più scarse e limitate;

tale condizione di bilancio scaturisce soprattutto dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla significativa riduzione delle entrate proprie, dovuta alla congiuntura economica del settore automobilistico, aggravata, a seguito di modifiche normative, dal fenomeno migratorio delle Società di noleggio a lungo e breve termine presso le Province a regime fiscale più favorevole in materia di versamento dell'IPT;

gli ultimi anni sono stati condizionati dalla crisi connessa alla diffusione della pandemia COVID-19 nonché dalla recente crisi russo-ucraina, con considerevoli effetti sul costo della vita, sui prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti come pure dei prodotti energetici, generando di conseguenza una contrazione del mercato dell'auto con la relativa riduzione delle entrate proprie connesse all'IPT e all'R.C. Auto;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a una revisione e aggiornamento del regolamento sull'IPT che tenga conto delle necessità di incrementare le entrate tributarie dell'Ente a garanzia degli equilibri di bilancio, dell'evoluzione della realtà socio-economica dell'area metropolitana e delle attuali peculiarità della domanda del mercato dell'auto nonché del fenomeno previsto dell'art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale, della Legge 27/07/2000 n. 212;

Ritenuto che le modifiche apportate al regolamento IPT approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n.ro 47 del 15 giugno 2016, contenute nel quadro sinottico allegato alla presente Deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, riguardano principalmente:

- a. aggiornamento della categoria “ONLUS”, prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 460/97, con la nuova categoria “Organizzazioni di volontariato” prevista dal Codice degli Enti del terzo settore introdotto dal Dlgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- b. inclusione delle formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno al pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998;

- c. introduzione dell'istituto del "ravvedimento" (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) che permette di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni;
- d. inserimento della Disciplina dell'abuso del diritto, al fine di contrastare e/o arginare lo spostamento del gettito verso le Province autonome per ragioni di risparmio fiscale ed evitare possibili distorsioni nonché salvaguardare il gettito dell'imposta a favore della Città metropolitana di Roma Capitale;
- e. aggiornamento della normativa e delle modalità di gestione della riscossione coattiva dell'IPT e previsione di nuove modalità di pagamento più favorevoli ai contribuenti prevedendo piani di dilazione;

Dato atto che:

è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L. in data 22.11.2023;

Atteso che la 1^a Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 27.11.2023;

l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. epigrafato "Attribuzioni dei consigli".

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Entrate - Finanza e gestione del debito" dell'U.C. "Ragioneria Generale", Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 47 del 15 giugno 2016, riportate nell'allegato regolamento e riepilogate nel quadro sinottico, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che esse hanno effetto dal 01/01/2024;

2. di approvare il testo definitivo del Regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) risultante dalle suindicate modifiche;
3. di trasmettere il Regolamento dell'IPT, così come modificato, all'Automobile Club d'Italia – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, che i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici con le modalità previste dalla legge;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il Regolamento dell'IPT, così come modificato, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavallo Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Pucci Damiano).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Giammusso Antonio, Lavallo Federica, Angelucci Mariano), dichiara che il provvedimento è approvato con n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavallo Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 4 voti contrari (Cacciotti Stefano, Ferrarini Massimo, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
Paolo Caracciolo

IL VICESINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
Pierluigi Sanna

QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IPT

ART.	VECCHIO TESTO (VIGENTE SINO AL 31.12.2023)	NUOVO TESTO (VIGENTE DAL 01.01.2024)
6 comma 1 lettera b)	gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 460 del 4.12.97	Gli atti a favore degli Enti del terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore ¹ .
6 comma 2 lettera i.	le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno	<u>Abrogato</u>
7 comma 2	Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..; La sanzione è ridotta nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997 (Ravvedimento) s.m.i. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza nonché degli interessi di mora al tasso legale con maturazione giornaliera.	Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità e i termini di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..;
9 comma 5	Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi come da successivo articolo 10 alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.	Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi, come da articolo specifico del presente regolamento, alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
10 comma 1	La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Non si procede al rimborso per somme complessivamente inferiori ad € 10,33.	1. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

¹ I soggetti coinvolti dalla modifica situati nella Città metropolitana e che mantengono l'esenzione sono 1.949 Organizzazioni di volontariato.

10 comma 2	L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.	L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 11 (nuovo articolo)	Il vecchio art. 11 è diventato art. 12.	<p>1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Dlgs. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sanzione del 15%, ridotta allo 0,10% al giorno per i pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 61° al 75° dalla formalità); - La sanzione del 15%, ridotta all'1,50% per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 76° al 90° giorno dalla formalità); - La sanzione del 15%, ridotta all'1,67% per i pagamenti effettuati dal trentunesimo al novantesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 91° al 150° giorno dalla formalità); - La sanzione del 30%, ridotta al 3,75% per i pagamenti effettuati dal novantunesimo ed entro 1 anno decorrente dalla data di scadenza di cui all'art. 5 (dal 151° giorno); - La sanzione del 30% ridotta al 4,29% per i pagamenti effettuati dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro due anni decorrente sempre dal termine di cui all'art. 5; - La sanzione del 30% ridotta al 5% per i pagamenti effettuati dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.
Art. 12 comma 2	L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a regolarizzare il	L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a regolarizzare il debito; in caso di mancato pagamento verrà

	debito; in caso di mancato pagamento verrà emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.	emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.
Art. 13 (nuovo articolo)		<p>Art. 13 - Abuso del diritto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora i soggetti passivi pongano in essere operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti in ordine all'imposta provinciale di trascrizione, si configura la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della L. 212/2000. 2. Le operazioni di cui al comma 1 non sono opponibili alla Città metropolitana di Roma Capitale, che ne disconosce i vantaggi determinando l'imposta sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente all'Ente per l'effetto di dette operazioni. 3. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica ai soggetti passivi di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. 4. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. 5. Resta ferma la facoltà di presentare interpello sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

		<p>6. Per tutto quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dello Statuto del Diritto del Contribuente, art. 10 bis, L. n. 212/2000.</p>
Art. 14	<p>(ex art. 12)</p> <p>1. La Città Metropolitana di Roma Capitale procede alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato il pagamento delle somme richieste con avviso di accertamento emesso ai sensi del precedente art. 11.</p> <p>2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/9/1973 n. 602, tenuto conto di quanto previsto dai d.lgs. 26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112 se affidata al concessionario pubblico, oppure con la procedura di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639, mediante ingiunzione, se svolta in proprio o tramite soggetto terzo e comunque applicando ogni altra norma in materia di riscossione coattiva al momento vigente.</p> <p>Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessiva dovuta sia inferiore all'importo di Euro 10,33 (dieci/trentatré).</p>	<p>1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.</p> <p>2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> in forma diretta dalla Città metropolitana di Roma Capitale; mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.; mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i. <p>3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:</p> <ol style="list-style-type: none"> avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.; ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639; cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.
Art. 15	<p>(ex art. 13)</p> <p>1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, per somme certe, liquide ed esigibili, al debitore che ne fa richiesta la Città Metropolitana di Roma Capitale può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore a Euro 2.000,00 (duemila).</p> <p>2. La richiesta non può essere soddisfatta se nei confronti del debitore risultano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.</p>	<p>1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata dallo stesso.</p> <p>2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.</p>

<p>3. Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.</p> <p>4. Nel caso in cui, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione verrà revocato.</p> <p>5. Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.</p> <p>6. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.</p> <p>7. La rateazione di somme superiori a Euro 10.000,00 (diecimila) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.</p> <p>8. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'entrata.</p>	<p>3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema (ai sensi della Legge 160/2019 comma 796, art. 1, lettere da a) ad f)):</p> <table border="1" data-bbox="1144 379 2040 762"> <thead> <tr> <th>Importi</th> <th>Rate mensili minimo</th> <th>Rate mensili massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino 100 €</td> <td colspan="2">Nessuna dilazione</td> </tr> <tr> <td>Da 100,00 a 500,00 €</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Da 501,00 a 3.000,00 €</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Da 3.001,00 a 6.000,00 €</td> <td>13</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Da 6.001,00 a 20.000,00 €</td> <td>25</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Oltre 20.000,00 €</td> <td>37</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Per importi superiori a 20.000,00 € la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici)</p> <p>5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.</p> <p>6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.</p> <p>8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente o il soggetto concessionario può</p>	Importi	Rate mensili minimo	Rate mensili massimo	fino 100 €	Nessuna dilazione		Da 100,00 a 500,00 €		4	Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12	Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24	Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36	Oltre 20.000,00 €	37	72
Importi	Rate mensili minimo	Rate mensili massimo																				
fino 100 €	Nessuna dilazione																					
Da 100,00 a 500,00 €		4																				
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12																				
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24																				
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36																				
Oltre 20.000,00 €	37	72																				

		<p>iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.</p> <p>9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.</p> <p>10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.</p> <p>11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.</p>
Indice con nuova numerazione articoli	<p>Art. 1. Principi generali Art. 2. Presupposto d'imposta e soggetti passivi Art. 3. Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta Art. 4. Misure dell'imposta Art. 5. Termini per il versamento Art. 6. Esenzioni e riduzioni Art. 7. Interessi – Sanzioni Art. 8. Diritto di interpello Art. 9. Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta Art. 10. Rimborsi</p>	<p>Art. 1 - Principi generali Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta Art. 4 - Misura dell'Imposta Art. 5 - Termini per il versamento Art. 6 - Esenzioni e riduzioni Art. 7 – Interessi e sanzioni Art. 8 - Diritto di interpello Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta Art. 10 – Rimborsi Art. 11 - Ravvedimento del contribuente</p>

	<p>Art. 11. Accertamento d'imposta Art. 12. Riscossione coattiva Art. 13. Dilazioni di pagamento Art. 14. Autotutela Art. 15. Contenzioso Art. 16. Fornitura di dati, statistiche, elaborati Art. 17. Funzionario responsabile Art. 18. Rinvio ad altre disposizioni Art. 19. Norme abrogate Art. 20. Entrata in vigore</p>	<p>Art. 12 - Accertamento d'Imposta Art. 13 - Abuso del diritto Art. 14 - Riscossione coattiva Art. 15 - Dilazioni di pagamento Art. 16 - Autotutela Art. 17 - Contenzioso Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati Art. 19 - Funzionario responsabile Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni Art. 21 - Norme abrogate Art. 22 - Entrata in vigore</p>
--	--	--



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 47 del 15/06/2016 e modificato successivamente con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi	3
Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta	3
Art. 4 - Misura dell'Imposta	4
Art. 5 - Termini per il versamento	4
Art. 6 - Esenzioni e riduzioni	5
Art. 7 – Interessi e sanzioni.....	6
Art. 8 - Diritto di interpello.....	6
Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta	7
Art. 10 – Rimborsi	7
Art. 11 - Ravvedimento del contribuente.....	8
Art. 12 - Accertamento d'Imposta	8
Art. 13 - Abuso del diritto.....	9
Art. 14 - Riscossione coattiva	9
Art. 15 - Dilazioni di pagamento	10
Art. 16 - Autotutela	11
Art. 17 - Contenzioso.....	11
Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati	12
Art. 19 - Funzionario responsabile.....	12
Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni.....	12
Art. 21 - Norme abrogate	12
Art. 22 - Entrata in vigore	12

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (d.lgs. 506 del 30.12.1999), è istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta nel rispetto della legge istitutiva e assoggetta le formalità di cui al comma precedente nella misura e nei termini stabiliti ai successivi articoli 4, 5 e 6.
3. L'Imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico.
4. In virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 24 del d.lgs. 68/2011 del 06.05.2011 e dell'art. 1 co. 16, 47 e 101 della Legge n. 56 del 7.04.2014 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

Art. 2 - Presupposto d'imposta e soggetti passivi

1. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
2. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
3. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
4. Al pagamento dell'Imposta e della sanzione sono obbligati in solido la parte acquirente come indicata dagli artt. 93 e 94 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il richiedente di fatto della formalità nel caso quest'ultimo sia persona diversa dall'acquirente stesso.

Art. 3 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta sono affidati con apposita convenzione o altro idoneo atto al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 56, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, prevede le seguenti modalità di gestione alternative:
 - a. gestione diretta;
 - b. gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dell'Imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'Imposta deve riportare, oltre al nominativo del richiedente di fatto della formalità, la causale delle somme dovute a titolo d'Imposta con indicazione dei dati previsti per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Città metropolitana.

Art. 4 - Misura dell'Imposta

1. La misura dell'I.P.T., con riferimento alle tariffe stabilite con D.M. Finanze ai sensi dell'art. 56 comma 11 del d.lgs. 446/97 può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti previsti dal 2° comma dello stesso.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure d'Imposta, al competente ufficio provinciale del PRA ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 56 del d.lgs. 446/97.
3. Sono soggetti al pagamento dell'Imposta in misura doppia le formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile escluse le formalità di cui all'art. 33 comma 11 della Legge 388 del 23.12.2000¹.
4. I versamenti vanno eseguiti con arrotondamento al centesimo di euro.

Art. 5 - Termini per il versamento

1. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del d.lgs. 446/977.

¹ Art. 33 L. 388/2000 comma 11: "All'art. 56 comma 6 d.lgs. 446/97 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione."

Art. 6 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a:
 - a. gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolte le seguenti condizioni:
 - i. precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
 - ii. dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato.
 - b. Gli atti a favore degli Enti del terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazioni degli Enti del Terzo Settore.
 - c. Gli acquisti di veicoli effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale da adibire allo svolgimento delle funzioni istituzionali in quanto lo stesso ente è contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.
2. Sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998:
 - a. le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - b. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - c. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
 - d. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - e. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
 - f. formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;
 - g. le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68;

- h. le formalità presentate al P.R.A relative ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purché siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente; l'agevolazione non si applica nel caso di:
- i. accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
 - ii. rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
 - iii. accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede;
- Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M.27/11/1998, n. 435.

3. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le riduzioni espressamente previste dalla legge.

Art. 7 – Interessi e sanzioni

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'Imposta, oltre i termini stabiliti dall'art. 5, sono applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
2. Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità e i termini di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i..
3. I termini per l'applicazione delle sanzioni sono calcolati partendo dalla data di prima presentazione al Pubblico Registro Automobilistico purché, in tale giorno, sia stata riscossa l'imposta di trascrizione in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.
4. Le sanzioni e gli interessi di mora non possono essere applicati se il contribuente ha osservato le indicazioni contenute in atti della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario incaricato di riscuotere l'imposta anche se successivamente modificate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale o dal concessionario medesimi. Non sono comunque applicati neppure se il comportamento del contribuente è conseguente a ritardi, omissioni o errori della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario.
5. Le sanzioni e gli interessi di mora non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 8 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Città metropolitana di Roma Capitale apposita istanza di interpello.
2. L'istanza che può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 ss.mm.ii..

Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Entro i termini stabiliti dalle parti, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta deve versare alla Tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa; in assenza di termini specifici, il versamento va effettuato nello stesso giorno in cui il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entra in possesso degli importi dovuti a titolo di imposta provinciale di trascrizione.
2. Sui ritardati riversamenti saranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a comunicare mensilmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, l'eventuale compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.
4. Entro il mese di febbraio, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica alla Città metropolitana di Roma Capitale il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.
5. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi, come da articolo specifico del presente regolamento, alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Città metropolitana di Roma Capitale avviene, di norma, in via telematica tramite appositi applicativi informatici o tramite posta elettronica certificata (PEC).
7. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è inoltre obbligato alla tenuta del Registro Progressivo di cui all'art. 22 R.D. 29/07/1927 n. 1814 e successive modificazioni con annotazione dell'Imposta riscossa, per ogni formalità.
8. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale da esibire agli incaricati del controllo da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario.
9. La Città Metropolitana di Roma Capitale può disporre specifiche verifiche presso il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro cinque anni dalla data di riscossione dell'Imposta.
10. Le modalità di controllo, di cui al comma precedente, saranno comunicate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art.17 nei 2 gg. precedenti alla loro esecuzione.

Art. 10 – Rimborsi

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può

autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

2. L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'istanza di cui al punto 2 può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3 art. 2 del presente Regolamento i quali saranno tutti destinatari interessati all'iter procedurale conseguente.
4. La Città metropolitana di Roma Capitale, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione prioritariamente tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

Art. 11 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Dlgs. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei seguenti termini:
 - a. la sanzione del 15%, ridotta allo 0,10% al giorno per i pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 61° al 75° dalla formalità);
 - b. la sanzione del 15%, ridotta all'1,50% per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 76° al 90° giorno dalla formalità);
 - c. la sanzione del 15%, ridotta all'1,67% per i pagamenti effettuati dal trentunesimo al novantesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 5 (dal 91° al 150° giorno dalla formalità);
 - d. la sanzione del 30%, ridotta al 3,75% per i pagamenti effettuati dal novantunesimo ed entro 1 anno decorrente dalla data di scadenza di cui all'art. 5 (dal 151° giorno);
 - e. la sanzione del 30% ridotta al 4,29% per i pagamenti effettuati dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro due anni decorrente sempre dal termine di cui all'art. 5;
 - f. la sanzione del 30% ridotta al 5% per i pagamenti effettuati dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.

Art. 12 - Accertamento d'Imposta

1. L'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni e interessi di mora a seguito di insufficiente versamento da parte dell'utente avviene su segnalazione del concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta o su verifica d'ufficio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a

regolarizzare il debito; in caso di mancato pagamento verrà emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 co. 161 della L.296/2006.

Art. 13 - Abuso del diritto

1. Qualora i soggetti passivi pongano in essere operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti in ordine all'imposta provinciale di trascrizione, si configura la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della L. 212/2000.
2. Le operazioni di cui al comma 1 non sono opponibili alla Città metropolitana di Roma Capitale, che ne disconosce i vantaggi determinando l'imposta sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente all'Ente per l'effetto di dette operazioni.
3. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica ai soggetti passivi di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
4. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
5. Resta ferma la facoltà di presentare interpello sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
6. Per tutto quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dello Statuto del Diritto del Contribuente, art. 10 bis, L. n. 212/2000.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
 - b. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;

- b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
- c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.

Art. 15 - Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata dallo stesso.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema (ai sensi della Legge 160/2019 comma 796, art. 1, lettere da a) ad f)):

Importi	Rate mensili minimo	Rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

4. Per importi superiori a 20.000,00 € la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici)
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo

amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 16 - Autotutela

1. Il potere di autotutela della Città metropolitana si esercita mediante:
 - a. l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b. il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Città metropolitana.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 17 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.

Art. 18 - Fornitura di dati, statistiche ed elaborati

1. L'archivio dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico è di esclusiva proprietà dell'Ente istitutivo dell'I.P.T.
2. Gli aspetti operativi contabili relativi all'imposta, i dati statistici, la modulistica ed altri aspetti tecnici per il controllo, la verifica della corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T. sono disciplinati con apposita convenzione o altro idoneo atto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il concessionario della riscossione dell'Imposta o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, salvo gli ulteriori controlli di cui all'art. 9 comma 6.

Art. 19 - Funzionario responsabile

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono attribuiti al Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale competente per materia.
2. Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il concessionario o altro soggetto incaricato alla gestione dell'imposta.

Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni.

Art. 21 - Norme abrogate

1. Con decorrenza dalla data entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18/02/2005 n. 80, modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 3 del 21/01/2009, n. 27 del 28/05/2009, n. 347 del 17/12/2014.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 52 comma 2 del d.lgs. 446/1997.